

DELIBERA N.18/24/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
Teleradio Diffusione Bassano S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “RETE VENETA”) PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI
ARTICOLI 44, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 208 DEL 2021 E
NELL'ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2, DELL'ALL. A) ALLA DELIBERA N.
538/01/CSP**

**(CONTESTAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI DEL VENETO N. 04/23 - PROC. 30/23/MRM-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 febbraio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regione Veneto 10 agosto 2001 n. 18, recante “*Istituzione, Organizzazione e Funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)*”, come modificata dalla legge regione Veneto 4 febbraio 2021 n. 2;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM” *l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi*

in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità”;

VISTO il “*Compendio di procedure operative per l’attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*”, approvato dal Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del CO.RE.COM. Veneto - Cont. n. 04/2023 è stata contestata, in data 17 ottobre 2023 e notificata in data 18 ottobre 2023, alla società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. - fornitore dei servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio editoriale “Rete Veneta”, la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 44, comma 1 del decreto legislativo n. 208 del 2021 e nell’articolo 3, commi 1 e 2, dell’all. A) alla delibera n. 538/01/CSP.

Le violazioni sono state riscontrate nell’ambito dell’attività di monitoraggio della programmazione finalizzata alla verifica della conformità della programmazione alla normativa legislativa e regolamentare in vigore, in particolare, in tema di pubblicità e obblighi di programmazione e garanzie dell’utenza, che il CO.RE.COM. Veneto compie su delega dell’Autorità, e che ha condotto all’avvio di una sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dall’emittente dalle ore alle ore 00.00 del giorno 27 luglio 2023 alle ore 24.00 del giorno 2 agosto 2023.

Il suddetto CO.RE.COM., pertanto, dopo aver acquisito in data 21 agosto 2023 (prot. n. 11687) la relazione fornita dal soggetto incaricato della registrazione e dell’analisi dei dati, e dopo aver esaminato le registrazioni, ha rilevato che la società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale “Rete Veneta”, ha violato le norme vigenti in tema di pubblicità che attengono alla riconoscibilità dei messaggi pubblicitari.

In particolare, dagli esiti dell’attività istruttoria espletata è emerso quanto segue.

L’emittente in parola ha trasmesso, in data 1 agosto 2023 dalle ore 13:35:13 alle ore 13:47:09 e in data 2 agosto dalle ore 13:34:34 alle ore 13:46:34, lo spot pubblicitario del “*Dr. Palmas – dentista sardo in Moldavia e Romania*” non prontamente riconoscibile come tale in quanto non distinto dal resto della programmazione, né per il tramite della scritta “*pubblicità*”, né attraverso l'utilizzo di mezzi di evidente percezione inseriti all'inizio e/o alla fine della pubblicità medesima, che ne indichi la presenza.

2. Deduzioni della Società

La Società in parola ha inviato, con nota del 10 novembre 2023 (prot. n.15662),

memorie difensive in cui, sostanzialmente, afferma che: *“Riguardo a tale procedimento, la Società ha riconosciuto che si è verificato quanto dedotto dal Comitato nell’atto di contestazione [...] il fatto è dipeso dall’operato di una dipendente, la quale ha inopinatamente disatteso le disposizioni impartite dal proprio datore di lavoro. [...] Pertanto, Teleradio Diffusione Bassano ha ritenuto doveroso inviare alla suddetta una lettera di contestazione disciplinare[...] Inoltre, al fine di dare adeguato risalto a quanto accaduto e di evitare che, in futuro, possa accadere nuovamente, è stato affisso nei locali aziendali (oltre ad essere stato spedito ai propri dipendenti) un ordine di servizio ad hoc con il quale i dipendenti della società sono stati invitati a prestare la massima attenzione nell’espletamento delle proprie attività e di evitare che abbiano a ripetersi tali condotte [...]”*.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, esaminata la documentazione in atti, e presa visione delle registrazioni, questa Autorità ritenendo dimostrata la violazione della disposizione contestata, decide di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Veneto di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Rete Veneta”, e di procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 44, comma 1 del decreto legislativo n. 208 del 2021 e nell’articolo 3, commi 1 e 2, dell’all. A) alla delibera n. 538/01/CSP.

Si ravvisa, infatti, indiscutibilmente, il carattere pubblicitario del messaggio veicolato nelle trasmissioni contestate e la conseguente non riconoscibilità e non distinguibilità dello stesso dal contenuto editoriale.

Ciascuna comunicazione audiovisiva che abbia un contenuto commerciale deve, infatti, soggiacere alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità e di distinzione delle medesime dal resto del contenuto editoriale. Nella vicenda in esame, al contrario, si rileva che, nel corso della trasmissione dello spot pubblicitario del “Dr. Palmas – dentista sardo in Moldavia e Romania”, è di fatto, pubblicizzata l’attività del professionista, non risultando presente sullo schermo televisivo alcun mezzo di evidente percezione ottica da parte del telespettatore necessario a marcare un’adeguata discontinuità tra la comunicazione commerciale stessa e il resto del contenuto editoriale e, quindi, a scongiurare qualunque forma di confusione tra i due contesti comunicativi.

La circostanza addotta, inoltre, in base alla quale: *“il fatto è dipeso dall’operato di una dipendente,”* non è, in quanto tale, sufficiente ad elidere la punibilità della condotta posta in essere dalla società stessa, che è tenuta, comunque, stante la propria responsabilità editoriale, a dotarsi di un’organizzazione interna tale da garantire l’osservanza degli obblighi posti all’esercizio dell’attività cui la concessione si riferisce. La medesima circostanza, pertanto, non può costituire, in ogni caso, causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito derivante, incombendo, comunque, sull’esercente l’attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente.

CONSIDERATO che l'art. 44, comma 1 del d.lgs. d. n.208 dell'8 novembre 2021 stabilisce che: *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP sanciscono che *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione [...]”*, e che *“le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta pubblicità o televendita, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione della rilevazione, rispetto all'intera settimana oggetto di monitoraggio, di un isolato episodio di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose. Né può valere quale ravvedimento operoso da parte della Società, l'aver ritenuto doveroso inviare alla dipendente che avrebbe determinato la violazione *“una lettera di contestazione disciplinare[...]”* e che *“è stato affisso nei locali aziendali (oltre ad essere stato spedito ai propri dipendenti) un ordine di servizio ad hoc con il quale i dipendenti della società sono stati invitati a prestare la massima attenzione nell'espletamento delle proprie attività e di evitare che abbiano a ripetersi tali condotte”*, essendosi, in ogni caso, già verificati effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

C. Personalità dell'agente

La Società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i cui dati si riferiscono al bilancio ordinario del 2022, risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 3.656.688 euro e un utile di esercizio;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. - fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale con il marchio editoriale "Rete Veneta", con sede legale a Bassano del Grappa, (VI), Via Marco Melchiorazzo 7 - CAP 36061- (PI. 01711410249), di pagare la sanzione amministrativa di 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata Società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.18/24/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.18/24/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 21 febbraio 2024



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba